



## Raccolta della giurisprudenza

## Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 giugno 2016 –

**Pshonka / Consiglio****(causa T-380/14)**

«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Iscrizione del nome del ricorrente — Termine di impugnazione — Ricevibilità — Prova della fondatezza dell'iscrizione nell'elenco — Ricorso manifestamente fondato»

1. *Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un'entità — Atto pubblicato e comunicato ai destinatari — Data di comunicazione dell'atto — Comunicazione all'interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Termine decorrente dal quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione (Art. 263, comma 6, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1) (v. punti 36, 40-54)*
2. *Diritto dell'Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/119/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014) (v. punti 37-39, 62, 72)*
3. *Procedimento giurisdizionale — Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un'eccezione di irricevibilità — Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114) (v. punto 81)*

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26) nonché del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Artem Viktorovych Pshonka.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Pshonka.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.